

MOSCHEN & ASSOCIATI

commercialisti associati

Dott. Raffaele Moschen
Dott. Marco Ghidotti
Dott. Sergio Maiorana
Dott. Lorenzo Ruggieri
Dott. Alberto Arzuffi
Dott. Nicola Saba
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico
Dott. Francesca Galizzi
Dott. Nicholas Feliciani
Dott. Manuela Saba
Dott. Giovanna Consonni
Dott. Graziano Dallagrassa
Dott. Daniele Sozzi
Dott. Marco Cefis
Dott. Marco Persich
Dott. Paola Pigazzini

CIRCOLARE DI STUDIO

A TUTTI I CLIENTI

A MEZZO E-MAIL

Circolare n. 7 del 28 novembre 2025

Oggetto: **INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI**
LE NOVITA' INTRODOTTE DEL D.L. 159/2025

Come già comunicato nelle nostre circolari n. 4 del 14 marzo 2025 e n. 6 del 26 giugno 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le imprese costituite in forma societaria è stato introdotto l'obbligo di indicare presso il Registro delle imprese il ***domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata)*** di ognuno dei propri amministratori.

Si rammenta altresì che in data 12 marzo 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la Nota n. 43836 (allegata e commentata nella ns. circolare n. 6 del 26 giugno) che ha fornito una serie di indicazioni attuative della norma in esame.

Successivamente, ***l'art. 13 comma 3 del D.L. 159 del 31 ottobre 2025*** che ha modificato l'art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto le seguenti rilevanti novità:

- l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica riguarda soltanto:
 - l'amministratore unico
 - l'amministratore/consigliere delegato
 - in mancanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- e non più tutti gli amministratori;
- il domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa;
 - le imprese già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale entro il **31 dicembre 2025**, e in ogni caso all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

Inoltre, con comunicato pubblicato nel proprio sito internet, la C.C.I.A.A. ha fornito una serie di chiarimenti sulle predette novità normative che vengono di seguito sinteticamente riepilogati.

1. LE NOVITA' DELLA DISCIPLINA INTRODOTTE DAL D.L. 159/2025

L'obbligo di iscrizione del domicilio fiscale (indirizzo di posta elettronica certificata) che dall'inizio dell'anno era esteso a tutti gli amministratori, a seguito delle disposizioni introdotte dal citato art. 13 del D.L. 159/2025, ricade dal 31 ottobre 2025 solo sugli amministratori di impresa che ricoprono la carica di:

- **Amministratore unico.**
- **Amministratore/Consigliere Delegato.**
- in caso di mancanza di Amministratore/Consigliere Delegato, **Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Sono considerati "consiglieri delegati" tutti i consiglieri ai quali sono stati attribuite deleghe o poteri espressamente iscritti in visura.

Tale norma si applica a tutti coloro che nelle:

- *società di capitali;*
- *società consortili;*
- *società cooperative;*

assumono le predette cariche.

Non sono soggetto all'obbligo della comunicazione:

- gli amministratori delle predette società che assumono cariche diverse (es. consigliere senza deleghe, Liquidatore, co-amministratori - amministrazione pluripersonale individuale, congiuntiva o disgiuntiva, non dotati di deleghe o poteri - componenti dei comitati esecutivi);
- i preposti di società con sede secondaria in Italia;
- gli amministratori di **società di persone, consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni,**

fondazioni enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL, persone giuridiche private.

Inoltre, il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata dei citati amministratori non può coincidere con quello dell'impresa per la quale è ricoperta la carica, deve pertanto essere comunicato un indirizzo personale, “proprio” dell'amministratore soggetto all'obbligo.

Chiaramente, un amministratore dotato di proprio domicilio digitale che ricopre le predette cariche in più società può comunicare tale “unico” domicilio per tutte le società.

L'obbligo di comunicazione si applica a coloro che:

- vengono ***nominati o confermati*** alle suddette cariche sia al momento della costituzione della società che successivamente, contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina (in assenza, l'Ufficio sospende la domanda in attesa che sia integrata con la comunicazione del domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata);
- ricoprono già tali cariche alla data del 31 ottobre 2025, con termine di comunicazione al ***31 dicembre 2025***.

Viene inoltre precisato che:

- l'obbligo della comunicazione compete all'impresa;
- si applica solo ai soggetti individuati dalla norma;
- i soggetti che hanno già provveduto a comunicare come proprio domicilio digitale l'indirizzo P.E.C. della società devono comunicare un **proprio indirizzo P.E.C. personale**;
- i soggetti non obbligati che hanno già provveduto a comunicare il proprio indirizzo P.E.C. personale possono chiederne la **cancellazione** presentando apposita comunicazione e versando diritti e bolli per l'adempimento.

Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16 comma 6-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2:

- sanzione di cui all'art. 2630 del codice civile *raddoppiata* (da minimo euro 206 a massimo euro 2.064).

* * * * *

Ai fini dell'esecuzione nei termini dell'adempimento, sarete contattati dallo Studio che è a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Moschen & Associati
